

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 252/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1991

relativo al regime dei titoli e alla fissazione anticipata della restituzione per l'esportazione di burro verso l'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3295/85 della Commissione⁽³⁾ ha sospeso l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/89⁽⁵⁾, con particolare riferimento al regime dei titoli di esportazione e al regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, alla luce delle circostanze attuali e al fine di poter seguire l'andamento delle esportazioni di burro in Unione Sovietica, occorre sorvegliare l'obbligo della fissazione anticipata della restituzione nel caso delle esportazioni destinate all'Unione Sovietica; che, a tal fine, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3295/85 e aggiornare le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2729/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1991.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3295/85 è abrogato.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/81 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 10

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39, nonché del codice NC 0405, vengono effettivamente rilasciati soltanto il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.

2. Per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 0405, la restituzione fissata può essere applicata alle esportazioni verso la destinazione 056 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione⁽⁶⁾ (Unione Sovietica) soltanto su presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

(¹) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 5.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
 (²) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.
 (³) GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 25.
 (⁴) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.
 (⁵) GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 12.